



Corso Pratico di Diritto

**RIASSUNTI PRATICI DI
DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE**

www.corsopraticodidiritto.it
corsopraticodiritto@gmail.com

INDICE

1. DEFINIZIONE ED OGGETTO DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
2. LA FIGURA DELL'ARMATORE E DELL'ESERCENTE
3. LA RESPONSABILITA' DELL'ARMATORE E DELL'ESERCENTE
4. LA RESPONSABILITA' PER L'INQUINAMENTO DEL MARE CAUSATO DA NAVI E RESPONSABILITA' PER IL TRASPORTO DI SOSTANZE NUCLEARI
5. IL COMANDATE: FIGURA E RAPPRESENTANZA
6. I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE
7. *Segue:* LA LOCAZIONE
8. IL COMODATO E IL NOLEGGIO
9. IL TRASPORTO
10. *Segue:* RESPONSABILITA' DEL VETTORE MARITTIMO ED AEREO
11. I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO
12. IL TRASPORTO DI COSE IN GENERALE
13. LA RESPONSABILITA' DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI COSE
14. LA DOCUMENTAZIONE DEL TRASPORTO DI COSE
15. IL PILOTAGGIO
16. IL RIMORCHIO
17. LA RESPONSABILITA' PER URTO DI NAVI E AEREOMOBILI
18. L'ASSISTENZA E IL SALVATAGGIO
19. IL RICUPERO DEI RELITTI
20. L'ASSICURAZIONE DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE
21. *Segue:* IL RISCHIO

IL COMANDANTE: FIGURA E RAPPRESENTANZA

Il comandante è il **capo dell'equipaggio**.

La figura del comandante è una delle più complesse, per una serie di aspetti tecnici, amministrativi, privatistici e per tutte le mansioni che gli competono.

Gli **elementi che caratterizzano la funzione di comando** sono:

- la **direzione esclusiva della manovra e dell'aeromobile**
- l'**accertamento dell'idoneità della nave e dell'aeromobile alla navigazione**
- la **tenuta e la conservazione dei documenti e dei libri di bordo**.

Il titolo di comandante viene **conferito dall'armatore o dall'esercente**, attraverso una nomina. Quest'ultimi, tuttavia, possono dispensare in ogni momento il comandante dal comando, salvi i diritti derivanti dal rapporto d'impiego.

Nel caso in cui, durante la navigazione, si verifichi **la morte, l'assenza o l'impedimento del comandante**, il comando della nave viene affidato ad **un altro componente dell'equipaggio**, secondo l'ordine gerarchico. Tutto questo ha carattere limitato e persiste sino a quando l'armatore e l'esercente provvedano alla nomina di un nuovo comandante.

Il comandante **rappresenta l'armatore e l'esercente**. Questo tipo di rappresentanza è detta **legale**, in quanto derivante dalla legge. Essa cessa nel momento in cui l'armatore e l'esercente siano in grado di provvedere ai propri interessi.

Grazie al potere di rappresentanza, il comandante può compiere gli **atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione** e può anche assumere e congedare componenti dell'equipaggio. Nonostante al comandante vengano conferiti dei poteri molto importanti, la rappresentanza, tuttavia, non è generale perché presuppone sempre il **concorso della necessità**.

Se durante il viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazioni o altro, il comandante deve **avvisare immediatamente l'armatore**. Solo se questo fosse impossibile, egli può richiedere un prestito.

Nel concorso delle stesse condizioni, può inoltre contrarre obbligazioni verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o manodopera o, addirittura, dare in pegno o vendere quanto di non essenziale per la navigazione

Il comandante che abbia agito in **mala fede**, nel mancato rispetto delle condizioni, **non obbliga verso terzi l'armatore ma assume obbligazione personale nei confronti dei terzi stessi** ed è responsabile dei danni che i terzi hanno di conseguenza subito.

Il comandante della nave è fornito di **poteri di rappresentanza processuale dell'armatore**, nei luoghi dove né questo né un suo rappresentante risultano essere presenti.

La **rappresentanza processuale attiva** si riferisce alle cause relative alla nave ed alla spedizione e ha come presupposto l'urgenza di provvedere. Essa è preordinata alla tutela di interessi esclusivamente civilistici e non opera quando siano coinvolti anche interessi di carattere strettamente personale connessi con profili di responsabilità personale.

Il comandante può essere convenuto in giudizio personalmente, per i fatti dell'equipaggio e per le obbligazioni da lui stesso contratte durante la spedizione, sul presupposto che manchi in loco l'armatore o un suo rappresentante.

*** FINE ANTEPRIMA ***